

REGIONE DEL VENETO



ULSS7  
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40  
36061 Bassano del Grappa (VI)  
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 1163 DEL 10/07/2026

DELIBERAZIONE  
del

***DIRETTORE GENERALE***

Nominato con D.P.G.R. n. 21 del 28/02/2026

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa LAURA ESPOSITO

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott.ssa PAOLA VESCOVI

OGGETTO: DR. ANDREA CASARIN - DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA DURATA DEL RAPPORTO DI LAVORO.

IL DIRETTORE GENERALE  
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA  
dott. Giovanni Carretta

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.*

Proponente: UOC GESTIONE RISORSE UMANE  
Anno Proposta: 2026    Numero Proposta: 1170/26

*Il Dirigente, Direttore della U.O.C. Gestione Risorse Umane, nonché Responsabile del Procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale, regolamentare: f.to Sara Baldassin*

---

Il Direttore dell'Unità operativa complessa "Gestione risorse umane" relaziona quanto segue.

Premesso che:

- con nota prot. n. 107060 del 13 novembre 2025 il dr. Andrea CASARIN, dipendente a tempo indeterminato in qualità di dirigente medico disciplina di radiodiagnostica, in servizio presso l'Unità operativa complessa "Radiologia" del presidio ospedaliero di Bassano, ha comunicato le dimissioni volontarie dall'impiego;
- nell'istruire la pratica di dimissioni con nota prot. n. 116226 del 12 dicembre 2025 l'unità operativa complessa "Gestione risorse umane" ha invitato il dipendente a considerare che ai sensi dell'articolo 5, comma 8, del decreto-legge n. 95/2012 (convertito con la legge n. 135/2012), le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale delle amministrazioni pubbliche che non sono fruiti secondo le previsioni contrattuali, non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi all'atto della cessazione dal rapporto di lavoro e ha pertanto invitato il dipendente a programmare i congedi spettanti;
- in ragione degli obblighi di preavviso contrattualmente previsti e della programmazione dei congedi contrattualmente spettanti, il dipendente è stato invitato a confermare la data effettiva di cessazione del rapporto di lavoro non prima del 26 giugno 2026;
- con nota prot. n. 12415 del 9 febbraio 2026, il dipendente ha tuttavia anticipato la data di cessazione, indicando il 17 maggio 2026 quale ultimo giorno del rapporto di lavoro.

Considerato che:

- l'articolo 83, commi 2 e 3, del C.C.N.L. dell'area sanità stipulato il 23 gennaio 2024 prevede, in caso di dimissioni del dirigente, un termine di preavviso di tre mesi, che decorre dal primo o dal sedicesimo giorno del mese; tale disposizione è stata confermata dall'articolo 20 commi 2 e 3, del nuovo C.C.N.L. dell'area sanità stipulato il 27 febbraio 2026;
- il dipendente ha reso il periodo di preavviso lavorato dovuto;
- le ferie, i riposi ed i permessi spettanti eventualmente residuanti all'atto della cessazione del rapporto di lavoro non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi ai sensi dell'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (convertito con la legge 7 agosto 2012, n. 135).

Visti e richiamati:

- l'articolo 83, commi 2 e 3, del C.C.N.L. dell'area sanità stipulato il 23 gennaio 2024 confermato dall'articolo 20 del nuovo C.C.N.L. dell'area sanità stipulato il 27 febbraio 2026 in tema di preavviso di dimissioni;
- l'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (convertito con la legge 7 agosto 2012, n. 135), confermato dalla sentenza n. 95/2016 della Corte costituzionale.

Per quanto sopra, il Direttore dell'Unità operativa complessa Gestione Risorse Umane propone, pertanto, di prendere atto della dichiarazione di dimissioni del dr. Andrea CASARIN a decorrere dal 18 maggio 2026 (ultimo giorno del rapporto di lavoro 17 maggio 2026) nel rispetto del preavviso contrattualmente dovuto.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il Responsabile del servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio- Sanitari, per quanto di rispettiva competenza.

#### DELIBERA

1. di prendere atto delle dimissioni volontarie dall'impiego prodotte dal dr. Andrea CASARIN nella disciplina di radiodiagnostica a tempo indeterminato, a decorrere dal 18 maggio 2026, nel rispetto del preavviso contrattualmente dovuto;
2. di precisare, per le ragioni esposte nelle premesse, che trova applicazione l'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (convertito con la legge 7 agosto 2012, n. 135) il quale prevede che le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale delle amministrazioni pubbliche non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi;
3. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per dieci giorni continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22 luglio 2022.